

Bruxelles, 28 settembre 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0248(CNS)**

---

---

**12621/18  
ADD 1**

**FISC 384  
ECOFIN 855**

#### **NOTA PUNTO "A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	14893/17 FISC 308 ECOFIN 1031 - COM(2017) 706 final
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto – Adozione

---

#### **DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO**

##### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"In un sistema dell'IVA basato sul principio della tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni e dei servizi nell'ambito del quale gli Stati membri riscuotono l'IVA per conto degli altri, in particolare nel caso delle attività di commercio elettronico, al fine di lottare contro la frode e l'evasione dell'IVA è fondamentale che gli Stati membri adeguino la loro legislazione per rendere possibile ed efficace la presenza e la partecipazione dei funzionari dello Stato membro di imposizione nel corso delle indagini amministrative. La Commissione controllerà attentamente l'efficacia della misura e presenterà una relazione al Consiglio."

## DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Con riferimento al considerando 5:

'Tale accesso dovrebbe avvenire tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), il cui uso è obbligatorio per gli Stati membri in virtù della decisione 2008/615/GAI del Consiglio<sup>6</sup> e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio<sup>7</sup>, per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli.'

Riteniamo che i riferimenti all'EUCARIS e alle due decisioni del Consiglio indichino che ciascuno Stato membro realizza e amministra il recupero automatizzato dei dati dai registri di immatricolazione nazionale per i funzionari di collegamento di Eurofisc mediante un punto di contatto nazionale.

Riguardo all'articolo 21 bis, paragrafo 2:

'L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:

- i) l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;
- ii) l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.'

A nostro parere ciò significa che l'accesso ai dati non è concesso per perseguire le infrazioni di parcheggio e che lo Stato membro richiedente deve assicurare che i dati non siano utilizzati per perseguire infrazioni di parcheggio. Secondo la nostra interpretazione, la limitazione delle finalità di cui all'art. 21 bis, paragrafo 2, ("frode IVA") prevale al riguardo sulle disposizioni di cui all'articolo 55, che prevedono un utilizzo più ampio."